



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE

N. 1653 DEL 01/07/2021

**SETTORE:** Direzione Generale

**SERVIZIO:** Personale

CLASSIFICA 6.3.6 FASCICOLO N.1/2021

**OGGETTO:** COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E RISORSE DESTINATE ALL'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021

### IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018 ed, in particolare, l'articolo 15 che disciplina la retribuzione di posizione e di risultato, l'articolo 67 che individua dettagliatamente le fonti di finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, denominate "risorse decentrate", e l'articolo 68 che prevede le modalità di utilizzo di tale fondo;

PREMESSO che, con il decreto del Presidente n. 137 del 25 giugno 2021, sono stati dettati gli indirizzi per la quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata di cui all'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale non dirigente e delle risorse per gli incaricati di posizione organizzativa per gli anni 2021 e 2022

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2021 per il personale non dirigente e per gli incaricati di posizione organizzativa sulla base delle indicazioni contenute nel Contratto Collettivo del 21 maggio 2018 e nel decreto del Presidente sopra richiamato;

ATTESO che il fondo rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere in atto le politiche di sviluppo delle risorse umane che dovrà essere ripartita per le diverse voci indicate dall'articolo 68 del medesimo CCNL 2016-2018;

CONSIDERATO che l'articolo 67 conferma la distinzione delle risorse del Fondo risorse decentrate in "stabili" aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e "variabili" aventi carattere di eventualità e di variabilità;

**RICHIAMATI:**

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 557, come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- il comma 557 quater della medesima legge n. 296/2006 aggiunto dal comma 5 bis dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo il quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del triennio precedente alla data di entrata in vigore della medesima disposizione”;
- l'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*;
- l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ora abrogato che prevedeva: *“... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 che prevede: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

DATO ATTO che per le Province, allo stato attuale, non opera il comma 1-bis, ultimo periodo, dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, inserito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e che i limiti del fondo per l'anno 2021, non avendo la Provincia di Savona rispettato il patto di stabilità interno del 2015 e di conseguenza non avendo potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, risultano determinati nella tabella che segue:

personale al 1° gennaio 2015 decurtato di n. 62 unità di personale transitato alla Regione Liguria	265
personale al 31 dicembre 2015	220
<b>Media 2015</b>	<b>242,5</b>
personale al 1° gennaio 2016	218
personale al 31 dicembre 2016 decurtato di n. 11 unità di personale appartenente al Corpo di Polizia provinciale cessate nel 2017	193
<b>Media prevista 2016</b>	<b>205,5</b>
<b>riduzione percentuale</b>	<b>-15,26%</b>
Fondo stabile 2015	€ 857.375
Fondo variabile 2015 di riferimento	€ 34.260
<b>Fondo 2015</b>	<b>891.635</b>
<b>Importo utilizzato ai fini calcolo decurtazione art. 1, c. 236, l. 208/15 (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)</b>	<b>908.568</b>
<b>decurtazione da operare</b>	<b>-138.647</b>
<b>Tetto massimo 2021</b>	<b>752.988</b>

VISTO il verbale della seduta della delegazione trattante del personale non dirigente del 29 giugno 2021 protocollo n.31059, con cui, le parti hanno concordato, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. h e comma 4, l'integrazione della componente variabile del fondo di un importo di € 66.914 (nei limiti dell'1,2% del monte salari 1997 pari a € 89.700,74);

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente e per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 2021, secondo i criteri e gli indirizzi approvati con il decreto del Presidente sopra richiamato, prevedendo quali uniche fonti di finanziamento della parte stabile le risorse di cui all'articolo 67, comma 1 e comma 2 lettere a), b) e c) e della parte variabile di cui all'articolo 67 comma 3 lettere e) d) e h), come segue, fatte salve eventuali modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019:

- a) determinazione dell'unico importo consolidato, pari a € 737.211, come previsto dal comma 1 dell'articolo 67, costituito da tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017 (indicate nella Tabella 15 del conto annuale 2017 e al netto della decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013 pari a € 169.231 e della decurtazione delle risorse stabili per il trasferimento di personale alla Regione Liguria pari a € 157.152) certificate dal Collegio dei Revisori in sede di sottoscrizione del conto annuale e al netto delle risorse destinate in tale

- anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a € 85.800. L'importo indicato ricomprende il consolidamento delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7, del CCNL del 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per la quota non utilizzata, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" pari a € 3.899;
- b) incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera a) del CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 14.726 con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2015 (escluso il personale dei Centri per l'Impiego e della Polizia Provinciale);
  - c) incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera b) del CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 15.357 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 del CCNL 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali dei dipendenti in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (escluso dal calcolo il personale dei Centri per l'Impiego);
  - d) incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera c) del CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 7.884 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2018, compresa la quota di tredicesima mensilità, di € 20.877 riferiti al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 e di € 13.619,32 riferiti al personale cessato dal servizio nell'anno 2020.
  - e) decurtazione per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Regionale ALFA dal 1° luglio 2018 per un totale di € 66.914 corrispondente agli effettivi risparmi di spesa riferiti all'intero anno;
  - f) riduzione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, come previsto dall'articolo 67, comma 7 del CCNL 2018-2020, di € 153.599,04;
  - g) previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2021 - parte variabile, dei risparmi dello straordinario relativi all'anno 2020, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e), che richiama l'articolo 14 del CCNL del 1° aprile 1999, che ammontano a € 30.231;
  - h) previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2021 - parte variabile, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), di € 1.965 quale importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno 2020 calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
  - i) previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2021 - parte variabile - dell'integrazione ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera h), di € 66.914. L'importo è stato contrattato nella riunione del 29 giugno 2021, è inferiore all'importo massimo di € 89.700,74 pari all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza e nel bilancio dell'Ente ne sussiste la capacità di spesa;
  - j) decurtazione di € 40.544 quale recupero derivante dalla pronuncia n. 39/2016, acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, con cui la Corte dei Conti ha accertato l'illegittima costituzione dei fondi per le risorse decentrate. Detto recupero opera a partire dall'anno 2017 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
  - k) determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 94.800 pari alle risorse destinate a tale istituto nell'anno 2017 e all'incremento di € 9.000 già contrattato in delegazione trattante nella seduta del 16 maggio 2019 (verbale protocollo n. 26168 del 16 maggio 2019), confermato nella seduta del 14 novembre 2019 (verbale protocollo n. 57929 del 15 novembre 2019) dando atto che, come previsto dall'articolo 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente;

ATTESO che la quantificazione del fondo per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del 21 maggio 2018 è quella individuata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento del fondo per il personale dipendente 2021 per un totale di € 688.438 comprensive dei differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018, al netto della decurtazione per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego dal 1° luglio 2018 e al lordo del recupero derivate dalla pronuncia della Corte dei Conti sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021;

DATO ATTO che alle risorse complessive del fondo 2021 sono da aggiungere i compensi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 195 del 16 novembre 2018 e i compensi di avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente DI DIFFICILE QUANTIFICAZIONE IN SEDE DI PREVISIONE e che saranno, pertanto, definiti in sede di consuntivo;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento delle risorse per l'indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 2021 per un totale di € 94.800 sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021;

VERIFICATO, altresì, che tali fondi rientrano nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente, nonché rispettano tale normativa in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa;

RICHIAMATI l'articolo 7 del CCNL del 21 maggio 2018 che al comma 4, lettera a), dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e l'articolo 8 del medesimo CCNL che al comma 1 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

## **DISPONE**

1. **DI COSTITUIRE** il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 operando come segue:
  - determinazione dell'unico importo consolidato, pari a € 737.211, come previsto dal comma 1 dell'articolo 67, costituito da tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017 (indicate nella Tabella 15



- del conto annuale 2017 e al netto della decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013 pari a € 169.231 e della decurtazione delle risorse stabili per il trasferimento di personale alla Regione Liguria pari a € 157.152) certificate dal Collegio dei Revisori in sede di sottoscrizione del conto annuale e al netto delle risorse destinate in tale anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a € 85.800. L'importo indicato ricomprende il consolidamento delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7, del CCNL del 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per la quota non utilizzata, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" pari a € 3.899;
- incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera a) del CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 14.726 con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2015 (escluso il personale dei Centri per l'Impiego e della Polizia Provinciale);
  - incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera b) del CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 15.357 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 del CCNL 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali dei dipendenti in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (escluso dal calcolo il personale dei Centri per l'Impiego);
  - incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera c) del CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 7.884 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2018, compresa la quota di tredicesima mensilità, di € 20.877 riferiti al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 e di € 13.619,32 riferiti al personale cessato dal servizio nell'anno 2020.
  - decurtazione per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Regionale ALFA dal 1° luglio 2018 per un totale di € 66.914 corrispondente agli effettivi risparmi di spesa riferiti all'intero anno;
  - riduzione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, come previsto dall'articolo 67, comma 7 del CCNL 2018-2020, di € 153.599,04;
  - previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2021 - parte variabile, dei risparmi dello straordinario relativi all'anno 2019, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e), che richiama l'articolo 14 del CCNL del 1° aprile 1999, che ammontano a € 30.231;
  - previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2021 - parte variabile, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), di € 1.965 quale importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno 2020 calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
  - previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2021 - parte variabile - dell'integrazione ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera h), di € 66.914. L'importo è stato contrattato nella riunione del 29 giugno 2021, è inferiore all'importo massimo di € 89.700,74 pari all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza e nel bilancio dell'Ente ne sussiste la capacità di spesa;
  - decurtazione di € 40.544 quale recupero derivante dalla pronuncia n. 39/2016, acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, con cui la Corte dei Conti ha accertato l'illegittima costituzione dei fondi per le risorse decentrate. Detto recupero opera a partire dall'anno 2017 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
  - determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 94.800 pari alle risorse destinate a tale istituto nell'anno 2017 e all'incremento di € 9.000 già contrattato in delegazione trattante nella seduta del 16 maggio 2019 (verbale protocollo n. 26168 del 16 maggio 2019), confermato nella seduta del 14 novembre 2019 (verbale protocollo n. 57929 del 15 novembre 2019) dando atto che, come previsto dall'articolo 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

2. **DI DARE ATTO**, che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente e le risorse per il personale incaricato di posizione organizzativa, per l'anno 2021, secondo quanto disposto, è costituito come risulta dall'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che gli oneri relativi al fondo 2021 per il personale dipendente, per un totale di € 688.438 comprensivi dei differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018 e al netto della decurtazione per il trasferimento ad ALFA del personale dei Centri per l'Impiego dal 1° luglio 2018 e al lordo del recupero derivate dalla pronuncia della Corte dei Conti oltre alle somme relative a compensi per incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 195 del 16 novembre 2018 e ai compensi per il servizio legale, che saranno quantificate a consuntivo, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021;
4. **DI DARE ATTO** che le risorse dell'anno 2021 per l'indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per un totale di € 94.800 trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021.
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Il Dirigente  
Colangelo Giulia

## COSTITUZIONE

<b>Limite calcolato ai sensi art. 23 d.lgs. 75/2017</b>	<b>752.988,00</b>
---	-------------------

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI</b>		
<b>ART. 67 COMMA 1 e 2 CCNL 2016-2018</b>		
<b>ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018</b>	Importo consolidato	737.211,00
<b>ART.67 COMMA 2 LETT. C) CCNL 2016-2018</b>	Ad personam cessati 2018	7.884,00
	Ad personam cessati 2019	20.877,00
	Ad personam cessati 2020	13.619,32
<b>ART. 67 COMMA 2 lett. a) CCNL 2016-2018</b>	€ 83,20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 (esclusi Centri per l'Impiego e la Polizia Provinciale) (p.time rapportati uomo/anno solo per i posti in dotazione organica gli altri tempo pieno )	14.893,00
<b>ART. 67 COMMA 2 lett. b) CCNL 2016-2018</b>	Importo per differenziali di progressione economica CCNL 2016-2018 (dipendenti in servizio 1.1.2019)	15.356,66
	<i>decurtazione per passaggio dipendenti Centri per l'Impiego presso la Regione Liguria dal 1°luglio 2018</i>	-66.914,00
	<b>TOTALE</b>	<b>742.926,98</b>
	decurtazione per rispetto dei limiti di cui all'art. 23 D.Lgs 75/2017	-153.599,04
	<b>TOTALE RISORSE STABILI 2021</b>	<b>589.327,94</b>

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI</b>		
<b>Art. 67 COMMA 3 CCNL 2016-2018</b>		
lett. e)	risparmi straordinario anno 2020	€ 30.231
lett.d)	ad personam cessati anno 2020 (rateo risparmio anno 2020)	€ 1.965
lett.h)	nei limiti 1,2 monte salari 1997 (€ 89.700,74)	€ 66.914
	<b>TOTALE RISORSE VARIABILI 2021</b>	<b>€ 99.110</b>

<b><u>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</u></b>	<b><u>688.438</u></b>

<b>RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>		
<b>ART. 15, COMMA 5, CCNL 2016-2018</b>		
<b>ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018</b>	Risorse per posizione e risultato ANNO 2017	85.800,00
	Incremento risorse per posizione e risultato (art.7 comma 4 lett. u))	9.000,00
	<b>Totale risorse posizioni organizzative</b>	<b>94.800,00</b>